



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**N° 12 DEL 23/02/2026**

**AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE**

**SERVIZIO STUDI DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO: ADEMPIMENTI ATTUATIVI PER L'ANNO 2026 SULLA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI**

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che la legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, nel disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, prevede che costituisca titolo per la raccolta dei funghi epigei la ricevuta del versamento di un apposito contributo, stabilito dalla Provincia per il territorio che non ricade nell'ambito delle Comunità Montane;

Considerato che la stessa legge prevede che la Provincia, oltre a determinare su base annua le giornate nelle quali sia consentita la raccolta, possa esentare dal versamento del contributo i residenti nei rispettivi ambiti territoriali, nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Atteso che:

- con l'art. 27 della L.R. 15/2023 è stato modificato l'art. 16 della L.R. 23/1996 introducendo la disposizione che prevede sia la Giunta Regionale ad individuare, con cadenza almeno quinquennale, l'ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti territoriali competenti, ridefinendo l'ammontare dei limiti del contributo;

- la stessa L.R. n. 15/2023 prevede che gli enti competenti (Unioni montane, Province, Enti gestori del Parco ed altri enti gestori) introitino le somme per destinarle per interventi di tutela e salvaguardia del territorio;

Vista la deliberazione della Regione Veneto n. 267 del 21.03.2024 pubblicata nel Bur n. 40 del 29.03.2024 che modifica i limiti del contributo per la raccolta dei funghi dovuto agli enti previsti dalla L.R. n. 23/1996;

Atteso che le nuove disposizioni regionali individuano l'ammontare dei limiti, articolati per intervallo temporale, del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti territoriali competenti come segue:

Intervallo temporale	Importo minimo	Importo massimo
Giornaliero	€ 5,00	€ 12,00
Settimanale	€ 10,00	€ 50,00
Mensile	€ 25,00	€ 100,00
Annuale	€ 75,00	€ 200,00

Dato atto che il territorio di competenza della Provincia non comprende comuni montani in cui, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco sono parte rilevante dell'economia, e che la raccolta dei funghi epigei è effettuata esclusivamente per il consumo familiare, si ritiene, pertanto, di dover applicare gli importi minimi del contributo previsto dalla DGR n. 267 del 21.03.2024 per la raccolta funghi epigei per ogni intervento temporale, con le seguenti specifiche:

a) di introitare per l'anno 2026 un'entrata complessiva di € 400,00 al titolo 3 "Entrate extratributarie" - tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", capitolo 83 "Entrate dei servizi della caccia" del bilancio per l'esercizio 2026;

b) di prevedere l'esenzione dal contributo ai residenti in tutta la Provincia di Vicenza nonché, anche se non residenti, ai soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) di specificare che, in caso di controllo, i soggetti esentati dovranno esibire un documento di identità in corso di validità, comprovante i titoli che consentono l'esenzione, mentre i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno esibire, unitamente ad un documento di identità, la ricevuta di versamento dell'importo effettuato;

d) di consentire la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle giornate di martedì, venerdì, domenica e in tutte le giornate festive infrasettimanali;

e) di consentire altresì la raccolta nelle giornate di giovedì e sabato esclusivamente ai residenti, proprietari o affittuari di immobili, agli aventi diritto di uso civico, ovvero agli ospiti di strutture ricettive turistico alberghiere;

Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

- il Decreto presidenziale n. 127 del 23/12/2025 di approvazione del PEG "Piano esecutivo di gestione" 2026-2028;

- il Decreto presidenziale n. 7 del 27/01/2026 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Preso atto del parere espresso dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 40 del 31/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

## DECRETA

1. di dare atto che, il contributo annuale per il permesso di raccolta funghi per i non residenti in Provincia di Vicenza ammonta ad euro 5,00 a titolo di permesso giornaliero, di euro 10,00 a titolo di permesso settimanale, di euro 25,00 a titolo di permesso mensile o di euro 75,00 a titolo di permesso annuale;
2. di esentare dal pagamento del contributo i residenti in tutta la Provincia di Vicenza nonché, anche se non residenti, i soggetti disabili, così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
3. di stabilire che è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle giornate di martedì, venerdì, domenica e in tutte le giornate festive infrasettimanali;
4. di consentire la raccolta anche nelle giornate di giovedì e sabato esclusivamente ai residenti, proprietari o affittuari di immobili, agli aventi diritto di uso civico, ovvero agli ospiti di strutture ricettive turistico alberghiere;
5. di disporre che il versamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma Pago PA prevista dall'articolo 5 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
6. di accertare per l'anno 2026 un'entrata complessiva di € 400,00 al titolo 3 "Entrate extratributarie" - tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", capitolo 83 "Entrate dei servizi della caccia" del bilancio per l'esercizio 2026;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dal D.L. 174/2012;
8. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021)

**Nardin Andrea**  
**con firma digitale**

*Responsabile del Procedimento: Avv. Giuseppe Sparacio*